

privato; vede se si sono adempite le altre condizioni prescritte dall'articolo 10, che dovremo discutere; chiede il parere del Consiglio dell'industria e del commercio; e quindi accorda o nega il sussidio. Se l'opera non si completa, al Governo nulla importa, perchè non pagherà il sussidio; il concorso dello Stato (come si vedrà in appresso) è pagato, quando l'opera è finita. Dunque l'interesse dello Stato è completamente garantito; come i diritti privati sono garantiti dalla legge sulle derivazioni delle acque. Credo che, con questi schiarimenti, l'onorevole Farina troverà ragione a non insistere sopra una proposta, che qui non avrebbe alcuno scopo pratico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Le osservazioni dell'onorevole collega Farina sarebbero giustissime se la legge riguardasse concessioni di canali, ecc.; ma la legge riguarda solo, come ha detto l'onorevole ministro, il concorso dello Stato. Ecco perchè io gli facevo osservare che questo concorso dello Stato non è dato che ad opera fatta; e per conseguenza questa speculazione, di cui egli teme, non può avvenire. Se si trattasse di concessione di acque, allora lo capirei benissimo; ma qui discutiamo soltanto il sussidio dello Stato, e questo non può essere usufruito dallo speculatore, in quanto che, ripeto, non verrà concesso che ad opera compiuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

Farina Nicola. Dopo che l'onorevole ministro ha dichiarato che i miei sospetti sono resi vani dalla garanzia di un'altra legge e dopo le parole dell'onorevole Amadei, io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, proposto dall'onorevole Farina Nicola, do lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Amadei, accettata dal Governo e dalla Commissione, e formulata in un articolo apposito:

“ Lo stesso concorso potrà essere accordato anche ai privati, sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura, industria e commercio. ”

Chi è di avviso di approvare quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Articolo 9 del disegno della Commissione, che diventa articolo 10:

“ Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1° Che l'acqua ottenuta con le opere di cui

sopra sia in quantità non minore di moduli uno (litri cento al minuto secondo).

“ Però in circostanze particolari di luogo può il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1°);

2° Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8. ”

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. All'articolo 9 del progetto, ora diventato 10, si riferiscono parecchi emendamenti, che ieri, a proposta dell'onorevole presidente, la Camera rimise all'esame della Commissione e del Governo.

La Commissione ed il Governo d'accordo, tenendo presenti questi emendamenti, ed accogliendoli nel loro concetto, presentano la seguente nuova edizione dell'articolo 9, ora 10.

“ Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

“ 1° Che la forza motrice, ottenuta con le opere, di cui sopra, sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

“ 2° Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, od alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi, o soli, od associati, che chiedano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere, di cui all'articolo 8. ”

Due parole di commento. Al criterio della quantità d'acqua si è sostituito quello della forza motrice, come ho detto poc'anzi. Questo concetto fu sostenuto dall'onorevole Colomba, come è sostenuto pure negli emendamenti dell'onorevole Rubini. Il Governo e la Commissione d'accordo ne riconoscono l'opportunità e vi provvedono con la prima parte di questo articolo.

L'onorevole Rubini aveva per scopo, con una altra parte del suo emendamento, di accrescere la quota di concorso dei comuni e delle provincie, appunto per creare una maggior garanzia. Egli